



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA

Nella causa iscritta al N. 560/2024 R.G.L. promossa

da

GUIDO ROBERTO
con l'Avv. PETRONE

- RICORRENTE -

contro

MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO
MINISTERO ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
LA LOMBARDIA
MINISTERO ISTRUZIONE - AMBITO TERRITORIALE CREMONA
LICEO SCIENTIFICO STATALE GASPARE ASELLI
con l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA

- RESISTENTE -

nonché contro

**I controinteressati alla formazione degli elenchi nei quali l'appellante chiede
l'inserimento**

- LITISCONSORTI NECESSARI -

Oggi, **19 dicembre 2024**, avanti il Giudice designato, dott. Matteo Maria MARCIANTE, sono comparsi, per la parte ricorrente, l'Avv. Petrone e, per la parte resistente, alle ore 12.00, nessuno è comparso.

Il Giudice preliminarmente dà atto di avere tentato invano di contattare l'Avvocatura al recapito telefonico indicato nella memoria.

il Giudice

**attesta la regolare instaurazione del contraddittorio in quanto i procuratori
delle parti si sono collegati da remoto utilizzando il *link* comunicato con
apposito decreto, senza eccepire anomalie nel collegamento.**





Invita i procuratori delle parti ad attestare le rispettive identità e a dichiarare se prestano il consenso alla trattazione della causa tramite collegamento da remoto *ex art. 127 bis c.p.c.*, nei limiti degli adempimenti consentiti.

Gli avvocati confermano le rispettive generalità, dichiarano di non avere alcuna eccezione e prestano il consenso; su invito del Giudice, i procuratori dichiarano che le parti non hanno interesse a un rinvio d'udienza per poter partecipare personalmente all'udienza da remoto.

Dichiarano, inoltre, che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da dove sono collegati.

Il Giudice invita i procuratori delle parti a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudicante, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

La registrazione dell'udienza deve ritenersi vietata.

L'Avv. Petrone rappresenta di non avere ricevuto alcuna comunicazione in merito all'autorizzazione del Presidente alla notifica per pubblici proclami, che, in effetti, non risulta depositata nel fascicolo telematico, ma inserita nel solo fascicolo cartaceo d'udienza.

A questo punto, chiede termine per potere ultimare il procedimento notificatorio, avendo appreso solo in data odierna della necessaria autorizzazione.

il Giudice

rilevato che, effettivamente, non vi è prova della comunicazione del provvedimento di autorizzazione del Presidente e che lo stesso non risulta versato nel fascicolo telematico, di talché la parte, non avendo contezza di tale elemento, neppure avrebbe potuto procedere con gli ulteriori incombeni della notifica per pubblici proclami,

autorizza la parte ricorrente a ultimare il procedimento notificatorio

FISSA

ai sensi dell'art. 420 c.p.c., nuova udienza di discussione per il giorno **18 marzo 2025, ore 11.30**, a cui le parti sono tenute tutte a comparire personalmente – anche mediante procuratori speciali *ex artt. 185 e 420 c.p.c.* – con esclusione della citazione dei testi, disponendo che la stessa si svolga da remoto, mediante collegamento al *link* già comunicato con decreto del 28.11.2024.

Manda al ricorrente di notificare ricorso, originale decreto di fissazione, provvedimenti relativi alla notificazione per pubblici proclami, verbale di udienza e presente provvedimento nel termine di legge.





Tribunale Ordinario di Cremona
Sezione Lavoro
Seguito verbale d'udienza

Avverte i controinteressati che, al fine di non incorrere nelle decadenze di legge, la costituzione in giudizio deve avvenire almeno 10 giorni prima della data come sopra fissata, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE

